

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 582)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1969

(V. Stampati nn. 423 e 489)

d'iniziativa dei deputati DE MARIA e USVARDI (423); BARBERI, USVARDI, GRANELLI, BIANCHI Fortunato, BALLARDINI, ACHILLI, BOSCO, DI PRIMIO, ISGRO', GUNNELLA, SGARLATA, POLOTTI, FUSARO, BARTOLE, FOSCHINI, COMPAGNA, ARMANI, MOSCA, SANTI, BUFFONE, LEZZI, CARENINI, ANDREONI, SALVI, VAGHI, LONGO Pietro, BERTE' e COLOMBO Vittorino (489)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 marzo 1969

Concessione di un contributo annuo a favore degli Istituti per lo studio e la cura del cancro

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per lo studio di problemi attinenti alla ricerca biologica e clinica, nonché per altri problemi connessi alla oncologia, il Ministero della sanità si avvale dell'Istituto per lo studio e la cura dei tumori Regina Elena facente parte degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, dell'Istituto nazionale Vittorio Emanuele III per lo studio e la cura del cancro di Milano e dell'Istituto fondazione senatore Pascale per lo studio e la cura dei tumori di Napoli, riconosciuti a tutti gli ef-

fetti quali istituti a carattere tecnico-scientifico.

Art. 2.

Il coordinamento tecnico-scientifico della attività di ricerca e di studio dei tre istituti di cui all'articolo precedente verrà stabilito, entro il 31 gennaio di ogni anno, con provvedimenti da adottarsi, in seguito ad intese fra gli istituti stessi, con delibere dei rispettivi consigli di amministrazione, sentito il parere dei comitati tecnico-consultivi. Tali provvedimenti saranno sottoposti all'approvazione del Ministro della sanità.

Gli istituti che fossero privi dei comitati tecnico-consultivi di cui al precedente comma sono tenuti a costituirli entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

A partire dall'anno finanziario 1969 a ciascuno degli istituti di cui all'articolo 1 è concesso un contributo annuo di lire 150 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per provvedere esclusivamente al potenziamento dell'attività di ricerca che gli istituti suddetti sono tenuti a svolgere.

Art. 4.

All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1969, si provvede:

a) quanto a lire 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) quanto a lire 50 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità;

c) quanto a lire 100 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.